



**Nota Informativa
&
Condizioni di Assicurazione**



La presente Nota Informativa viene redatta al fine di fornire al Contraente della polizza tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di *Sistema Valore* - contratto di assicurazione sulla vita a premio unico con capitale espresso in quote di Fondi Interni di riferimento e /o di altri O.I.C.R. - che fa parte della più generale categoria delle assicurazioni sulla vita "unit linked". La presente Nota Informativa, redatta nel rispetto della regolamentazione vigente, non è tuttavia soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

In ogni caso il Contraente può ottenere dal proprio Intermediario di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione su *Sistema Valore* prima di sottoscrivere la relativa proposta.

Trattasi di documento che ha solo valore e scopo informativo e che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione di *Sistema Valore*.

Si consiglia di leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

TERMINOLOGIA

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

Società: Cardif Assicurazioni S.p.A con sede e uffici di direzione in Milano (Italia) - Largo A. Toscanini, 1;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

Assicurato: il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione;

Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate;

Fondo Interno: Fondo, separato all'interno del patrimonio complessivo della Società, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato Regolamento;

O.I.C.R.: Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio;

Proposta di assicurazione: il documento contenente la proposta del Contraente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;

Lettera di accettazione: lettera di comunicazione con cui la Compagnia accetta la proposta;

Contratto: l'insieme della Nota Informativa e del relativo Allegato, delle Condizioni di Assicurazione, del Regolamento dei Fondi Interni, della Proposta di Assicurazione, della lettera di accettazione, del prospetto analitico, dell'allegato al prospetto analitico ed eventuali appendici emesse dalla Società;

Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali;

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;

Età dell'Assicurato: ai fini assicurativi, l'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero di anni compiuti maggiorato di uno qualora, a tale data, l'ultimo compleanno sia trascorso da più di 6 mesi;

Volatilità: misura della variazione del prezzo di uno strumento finanziario rispetto al mercato in un determinato intervallo di tempo.

in funzione delle somme versate dal Contraente. Il valore unitario delle quote viene determinato in base alle quotazioni di mercato delle attività nelle quali sono investite le disponibilità dei Fondi.

Le assicurazioni sulla vita "unit linked" consentono, inoltre, di cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari e permettono di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento in funzione del risultato e degli obiettivi perseguiti dal Contraente proprio perché sono abbinate ad una molteplicità di O.I.C.R., in cui i Fondi di riferimento possono investire, e che si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio.

Peraltro, diversamente dalle altre forme assicurative definite "tradizionali", le assicurazioni sulla vita "unit linked" non prevedono alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Società e non consentono di consolidare, di anno in anno, i risultati conseguiti.

Rischi connessi a questo tipo di investimento

In base a quanto sopra indicato, le assicurazioni sulla vita "unit linked" comportano una serie di rischi finanziari collegati all'investimento effettuato, ed in particolare:

- a) il rischio generico o sistematico, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del loro prezzo, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati.
- b) il rischio specifico, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del loro prezzo, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'ente emittente.
- c) il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'ente emittente.
- d) il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità del loro prezzo derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua; un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
- e) Rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.
- f) Rischio di cambio: rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'euro rispetto alla diversa divisa in cui sono denominati i comparti nei quali investono i Fondi Interni.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito; pertanto, il rischio di investimento di natura finanziaria, che si riflette sulla variazione del valore delle quote, è a totale carico del Contraente.

3 - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.1 Definizione delle prestazioni assicurate

La Società, a fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni:

- a) in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari al controvalore in euro del capitale disinvestito, ottenuto moltiplicando il numero di quote detenute per il valore unitario delle quote di uno o più Fondi Interni di riferimento o di altri O.I.C.R. scelti dal Contraente, disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di scadenza del contratto;
- b) in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga durante il vigore del contratto e qualunque ne sia la causa - con riserva delle esclusioni di cui al punto 3.3 della Nota Informativa - la liquidazione ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi legittimi o testamentari, di un importo compreso tra il 102% ed il 100,5% del valore del contratto disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di ricezione da parte della Società della dichiarazione di decesso dell'Assicurato.

La Società destina parte del premio iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi a copertura del rischio di decesso dell'Assicurato, in funzione dell'età di quest'ultimo al momento della sottoscrizione della proposta o della domanda di versamento aggiuntivo. Nella tabella che segue viene indicato il premio per la garanzia in caso di decesso e la relativa prestazione assicurata, entrambi espressi in misura percentuale, il primo del versamento e la seconda del capitale assicurato liquidabile alla data del decesso.

1 - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

L'impresa di assicurazione, qui di seguito denominata Società è: Cardif Assicurazioni S.p.A. con sede sociale in Largo A. Toscanini, 1 - 20122 Milano - Italia - Tel. 02.772241.

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (Gazzetta Ufficiale n° 279 del 28/11/1996) Canc. Trib. Milano 355176 - P.I. 11552470152 - R.E.A. n° 1475525.

2 - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

2.1 Considerazioni di carattere generale sulle assicurazioni sulla vita "unit linked"

Le assicurazioni sulla vita denominate "unit linked" sono dei contratti le cui prestazioni vengono collegate (linked) al valore delle quote (units) di Fondi di riferimento o di altri O.I.C.R. che vengono scelti dal Contraente tra quelli messi a disposizione dalla Società.

I Fondi di riferimento impiegano le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, in diversi comparti dall'obbligazionario all'azionario, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dai rispettivi Regolamenti.

Il patrimonio dei Fondi è ripartito in quote di pari valore fra loro, che vengono utilizzate dalla Società per esprimere la prestazione assicurata

Classe di età	Premio per la garanzia demografica	Prestazione in caso di decesso
da 18 a 25 anni	0,026%	102,0%
da 26 a 30 anni	0,030%	102,0%
da 31 a 35 anni	0,033%	102,0%
da 36 a 40 anni	0,046%	102,0%
da 41 a 45 anni	0,074%	102,0%
da 46 a 50 anni	0,123%	102,0%
da 51 a 55 anni	0,103%	101,0%
da 56 a 60 anni	0,165%	101,0%
da 61 a 65 anni	0,240%	101,0%
da 66 a 70 anni	0,362%	101,0%
da 71 a 75 anni	0,258%	100,5%
da 76 a 80 anni	0,350%	100,5%
da 81 a 85 anni	0,427%	100,5%
da 86 a 90 anni	0,474%	100,5%
da 91 a 95 anni	0,465%	100,5%
da 96 a 99 anni	0,323%	100,5%

Il rischio di investimento di natura finanziaria, che si riflette sulla variazione del valore delle quote, è a totale carico del Contraente. Pertanto le somme liquidate a titolo di prestazione possono essere inferiori alla somma dei versamenti effettuati.

Sistema Valore non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Società e non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati conseguiti.

3.2 Fondi Interni di riferimento ed O.I.C.R. a cui sono collegate le prestazioni

I Fondi Interni collegati al prodotto **Sistema Valore** sono disciplinati da un proprio Regolamento, allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Detti Fondi investono le proprie disponibilità nei diversi O.I.C.R. messi a disposizione dalle numerose Società di Gestione, tra cui i comparti della Sicav Parvest - Società di Investimento a Capitale variabile di Diritto Lussemburghese - e fra gli O.I.C.R. di Cardif Asset Management. La Società si riserva la facoltà di inserire eventuali altri O.I.C.R., sia di diritto italiano sia di diritto comunitario, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav o "Unit Trust", nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. 174 del 17/03/95, del provvedimento Isvap n. 981 G del 16/09/98 e della circolare Isvap n. 474/D del 21/02/02 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il grado di rischio dei Fondi Interni dipende in massima parte dalla loro composizione ed, in particolare, dalle oscillazioni del valore unitario delle quote degli O.I.C.R. in cui sono investite le disponibilità dei Fondi.

Il valore corrente delle quote di ogni Fondo Interno è determinato da parte della Società ogni martedì, dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti del Fondo Interno, calcolato in base al valore di mercato delle attività del giorno precedente, al netto delle relative spese, per il numero delle quote riferite allo stesso.

Gli investimenti denominati in valuta estera presentano rischi di cambio e pertanto potranno essere utilizzate tecniche di copertura ed ogni operazione destinata alla buona gestione dei medesimi, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento Isvap n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98 e a condizione di non alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo Interno.

I crediti di imposta maturati nel Fondo Interno vengono trattenuti dalla Società e non è prevista l'attribuzione al Fondo Interno delle commissioni retrocesse alla Società dai gestori degli O.I.C.R. in cui investe il Fondo Interno.

La gestione del Fondo Interno è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'albo Speciale, la quale deve accertare la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti nel Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto annuale della gestione del Fondo alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio. La Società, in relazione a quanto sopra riportato ed al fine di dare ai Contraenti la massima libertà di scelta possibile in funzione delle finalità da loro perseguite con l'investimento in **Sistema Valore** ha creato 6 diversi Fondi Interni, ognuno differentemente caratterizzato per finalità, composizione del portafoglio, profilo di rischio e spese di amministrazione delle attività del Fondo, dei quali

vengono descritte successivamente le principali caratteristiche. La Società ha affidato le scelte di investimento a Cardif Asset Management, intermediario appartenente al gruppo, abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa previsti, mantenendo tuttavia la responsabilità dell'attività di gestione del Fondo.



Cardif Azionario "A"

Il Fondo si rivolge a chi si pone l'obiettivo di perseguire un'elevata redditività, in un'ottica di lungo periodo, investendo almeno l'80% dell'intero portafoglio in O.I.C.R. di natura azionaria.

Il Fondo attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo. Il grado di rischio del Fondo dipende in massima parte dalla sua composizione ed, in particolare, dalle oscillazioni del valore unitario delle quote dei valori mobiliari in cui sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare il Fondo presenta una volatilità media annua attesa della quota pari al 17,27% e pertanto, sulla base della tabella di seguito allegata, è caratterizzato da un profilo di rischio alto.

La valuta di denominazione è l'euro.

Di seguito viene illustrato l'andamento annuo del Fondo e l'andamento della volatilità, entrambi riferiti al valore delle quote alla chiusura degli anni solari 2000, 2001, 2002 e 2003:



L'andamento passato non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Inoltre si dà evidenza alla migliore e peggiore performance trimestrale registrata dal Fondo dalla sua nascita, rispettivamente pari a +17,45% e -25,96%.


Cardif Azionario "B"


Il Fondo si rivolge a chi si pone l'obiettivo di perseguire un'elevata redditività, in un'ottica di lungo periodo, investendo almeno l'80% dell'intero portafoglio in O.I.C.R. di natura azionaria.

Il Fondo attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo. Il grado di rischio del Fondo dipende in massima parte dalla sua composizione ed, in particolare, dalle oscillazioni del valore unitario delle quote dei valori mobiliari in cui sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare il Fondo presenta una volatilità media annua attesa della quota pari al 17,95% e pertanto, sulla base della tabella di seguito allegata, è caratterizzato da un profilo di rischio alto.

La valuta di denominazione è l'euro.

Di seguito viene illustrato l'andamento annuo del Fondo e l'andamento della volatilità, entrambi riferiti al valore delle quote alla chiusura degli anni solari 2000, 2001, 2002 e 2003:





L'andamento passato non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.



Inoltre si dà evidenza alla migliore e peggiore performance trimestrale registrata dal Fondo dalla sua nascita, rispettivamente pari a +17,81% e -27,15%.

Cardif Bilanciato "A"

Il Fondo si rivolge a chi si pone l'obiettivo di perseguire una discreta redditività, in un'ottica di lungo periodo, derivante da investimenti ripartiti fra O.I.C.R. di natura azionaria con un minimo del 40% dell'intero portafoglio senza superare il limite massimo del 60% della totalità degli attivi e O.I.C.R. di natura obbligazionaria e monetaria. Il Fondo attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo. Il grado di rischio del Fondo dipende in massima parte dalla sua composizione ed, in particolare, dalle oscillazioni del valore unitario delle quote dei valori mobiliari in cui sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare il Fondo presenta una volatilità media annua attesa della quota pari all'8,70% e pertanto, sulla base della tabella di seguito allegata, è caratterizzato da un profilo di rischio medio alto.

La valuta di denominazione è l'euro.

Di seguito viene illustrato l'andamento annuo del Fondo e l'andamento della volatilità, entrambi riferiti al valore delle quote alla chiusura degli anni solari 2000, 2001, 2002 e 2003:





L'andamento passato non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Inoltre si dà evidenza alla migliore e peggiore performance trimestrale registrata dal Fondo dalla sua nascita, rispettivamente pari a +7,44% e -12,02%.

Cardif Bilanciato "B"

Il Fondo si rivolge a chi si pone l'obiettivo di perseguire una discreta redditività, in un'ottica di lungo periodo, derivante da investimenti ripartiti fra O.I.C.R. di natura azionaria con un minimo del 40% dell'intero portafoglio senza superare il limite massimo del 60% della totalità degli attivi e O.I.C.R. di natura obbligazionaria e monetaria. Il Fondo attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo. Il grado di rischio del Fondo dipende in massima parte dalla sua composizione ed, in particolare, dalle oscillazioni del valore unitario delle quote dei valori mobiliari in cui sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare il Fondo presenta una volatilità media annua attesa della quota pari all'8,79% e pertanto, sulla base della tabella di seguito allegata, è caratterizzato da un profilo di rischio medio alto. La valuta di denominazione è l'euro.

Di seguito viene illustrato l'andamento annuo del Fondo e l'andamento della volatilità, entrambi riferiti al valore delle quote alla chiusura degli anni solari 2000, 2001, 2002 e 2003:



L'andamento passato non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.



Inoltre si dà evidenza alla migliore e peggiore performance trimestrale registrata dal Fondo dalla sua nascita, rispettivamente pari a +7,94% e -11,91%.

Cardif Obbligazionario "A"

Il Fondo si rivolge a chi si pone l'obiettivo di perseguire una moderata redditività, in un'ottica di lungo periodo, derivante da investimenti ripartiti fra O.I.C.R. di natura obbligazionaria e monetaria con un minimo del 65% dell'intero portafoglio.

Il Fondo attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo. Il grado di rischio del Fondo dipende in massima parte dalla sua composizione ed, in particolare, dalle oscillazioni del valore unitario delle quote dei valori mobiliari in cui sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare il Fondo presenta una volatilità media annua attesa della quota pari al 3,21% e pertanto, sulla base della tabella di seguito allegata, è caratterizzato da un profilo di rischio medio basso. La valuta di denominazione è l'euro.

Di seguito viene illustrato l'andamento annuo del Fondo e l'andamento della volatilità, entrambi riferiti al valore delle quote alla chiusura degli anni solari 2000, 2001, 2002 e 2003:



L'andamento passato non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Inoltre si dà evidenza alla migliore e peggiore performance trimestrale registrata dal Fondo dalla sua nascita, rispettivamente pari a +3,59% e -1,71%.



Cardif Obbligazionario "B"

Il Fondo si rivolge a chi si pone l'obiettivo di perseguire una moderata redditività, in un'ottica di lungo periodo, derivante da investimenti ripartiti fra O.I.C.R. di natura obbligazionaria e monetaria con un minimo del 65% dell'intero portafoglio.

Il Fondo attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo.

Il grado di rischio del Fondo dipende in massima parte dalla sua composizione ed, in particolare, dalle oscillazioni del valore unitario delle quote dei valori mobiliari in cui sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare il Fondo presenta una volatilità media annua attesa della quota pari al 3,75% e pertanto, sulla base della tabella di seguito allegata, è caratterizzato da un profilo di rischio medio basso. La valuta di denominazione è l'euro.

Di seguito viene illustrato l'andamento annuo del Fondo e l'andamento della volatilità, entrambi riferiti al valore delle quote alla chiusura degli anni solari 2000, 2001, 2002 e 2003:



L'andamento passato non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Inoltre si dà evidenza alla migliore e peggiore performance trimestrale registrata dal Fondo dalla sua nascita, rispettivamente pari a +3,69% e -2,25%.

I Fondi Interni, aventi medesimo indirizzo di investimento, si differenziano unicamente per il regime commissionale loro applicato, in quanto la spesa di amministrazione, trattenuta ad ogni valorizzazione da ciascun Fondo, varia in funzione del periodo di permanenza nel contratto. La Società allo scadere del 5° anno avrà cura di trasferire l'intero portafoglio del Contraente, nel rispetto della ripartizione effettiva risultante alla suddetta scadenza, dai Fondi di classe "A" ai rispettivi Fondi di classe "B", senza applicare alcun onere per tale operazione né a carico del Contraente stesso né dei Fondi. Anche ogni eventuale versamento aggiuntivo effettuato dal 6° anno in avanti verrà investito, secondo la ripartizione voluta dal Contraente, nei Fondi di classe "B".

Oltre alla possibilità di scegliere i Fondi Interni di riferimento per la composizione del proprio capitale assicurato (Gestione Delegata), la Società dà la facoltà al Contraente di ricorrere anche alla Gestione Diretta o a quella Mista. Per Gestione Diretta si intende la possibilità del Contraente di scegliere direttamente gli O.I.C.R. in cui investire il premio versato. Per Gestione Mista si intende la possibilità di investire il premio versato sia in uno o più Fondi Interni sia in O.I.C.R., tra quelli messi a disposizione dalla Società. Per maggiori informazioni in merito ai vari O.I.C.R. in cui investire si rinvia all'Allegato alla Nota Informativa.

VALORI RELATIVI ALLA VOLATILITÀ DEL FONDO ASSOCIATI AI DIVERSI PROFILI DI RISCHIO

Volatilità (%)	Classe di rischio	Volatilità (%)	Classe di rischio
0-1	Molto basso	8-15	Medio alto
1-3	Basso	15-25	Alto
3-8	Medio basso	25 e oltre	Molto alto

3.3 Esclusioni della garanzia

Le prestazioni assicurate di cui al precedente punto 3.1 paragrafo b) non vengono garantite qualora il decesso dell'Assicurato avvenga, o sia causato da:

- azioni intenzionali dell'Assicurato, quali il suicidio, la mutilazione volontaria, l'uso di medicinali o stupefacenti non prescritti dal medico, lo stato di ubriachezza o di alcolismo;
- fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; risse salvo il caso di legittima difesa; delitti o reati dolosi commessi dall'Assicurato o dal Beneficiario con la loro

- complicità; atti di terrorismo e di sabotaggio;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo od in qualità di membro dell'equipaggio;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche;
- infortuni che siano conseguenza diretta della pratica del paracadutismo e di sport aerei in genere;
- infortuni conseguenti ad incidente stradale se l'Assicurato si trova alla guida del veicolo senza patente idonea;
- infortuni e malattie note o già diagnosticate alla data di inizio dell'assicurazione, loro postumi o conseguenze;
- conseguenze dirette ed indirette della trasmutazione del nucleo dell'atomo, di radiazioni ionizzanti di combustibili nucleari e di esplosioni atomiche;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata, qualora essa avvenga nei primi 5 anni dalla decorrenza della garanzia.

Qualora il decesso si verifichi per una delle cause oggetto di esclusione o venga dichiarato oltre i 12 mesi dalla data di accadimento, la Società pagherà il solo controvalore delle quote accumulate.

3.4 Versamento

Il Contraente sceglie di investire, in base alle norme contrattuali e nei limiti previsti, i versamenti - sia del premio unico, che degli eventuali versamenti aggiuntivi - secondo due opzioni alternative:

a) in quote di uno o più Fondi Interni scelti fra quelli proposti dal seguente contratto (Gestione Delegata);

oppure

b) in quote di O.I.C.R. descritti nell'Allegato alla Nota Informativa (Gestione Diretta) ed eventualmente di uno o più Fondi Interni (Gestione Mista).

Il premio deve essere almeno pari a:

- euro 2.500,00 nel caso in cui il Contraente scelga l'opzione a)
- euro 20.000,00 nel caso in cui il Contraente scelga l'opzione b).

Gli eventuali versamenti aggiuntivi devono avere un importo pari almeno a euro 500,00.

L'importo investito su ciascun Fondo Interno e/o O.I.C.R. previsto dal presente contratto deve essere, al netto delle spese previste, almeno pari a euro 500,00.

Il versamento dei premi avviene tramite bonifico o assegno bancario o circolare, non trasferibile intestato alla Società.

3.5 Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente è informato dell'accettazione della proposta da parte della Società a condizione che il Contraente abbia sottoscritto il modulo di proposta insieme all'Assicurato, se persona diversa, e la Società abbia incassato il premio unico pattuito.

Il contratto decorre dal giorno di accettazione della proposta da parte della Società, che coincide con la data di prima valorizzazione del contratto, a condizione che il relativo premio sia stato incassato.

3.6 Condizioni di ammissione

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e i 95 anni. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui al punto 3.1 della Nota Informativa.

3.7 Valorizzazione delle prestazioni assicurate: modalità di conversione del premio in quote

Il valore del contratto è calcolato settimanalmente, ogni mercoledì, ed è pari al numero delle quote del/i Fondo/i Interno/i e/o degli O.I.C.R. assegnate al contratto, moltiplicato per l'ultimo valore unitario delle quote del Fondo di riferimento disponibile in base a quanto disposto dall'Art. 7 del Regolamento o, per gli O.I.C.R. in base al valore unitario delle quote disponibile al giorno lavorativo precedente la data di valorizzazione del contratto.

Ai fini della determinazione del capitale investito in quote, all'emissione del contratto e ad ogni versamento aggiuntivo viene determinata la parte di premio da investire nel/i Fondo/i Interno/i e/o in altri O.I.C.R. secondo la chiave di riparto prestabilita dal Contraente. Il premio unico e i versamenti aggiuntivi pagati dal Contraente vengono quindi:

- a) diminuiti del premio relativo alla prestazione per il caso di decesso indicato in tabella al punto 3.1 della Nota Informativa;
- b) divisi per il valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i, o degli O.I.C.R. di riferimento, quale disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data ricezione della proposta o

della richiesta di versamento aggiuntivo purché il premio sia stato incassato da parte della Società. Qualora l'incasso dei premi avvenga successivamente ai suddetti 5 giorni, la valorizzazione avverrà il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data d'incasso.

La Società si impegna a comunicare per iscritto al Contraente l'avvenuta valorizzazione delle somme versate indicando il premio lordo versato, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno, al netto di tutti gli oneri a carico del Fondo, ed il valore degli O.I.C.R. messi a disposizione dalla Società vengono pubblicati giornalmente sul quotidiano finanziario "Il Sole 24Ore".

Il Contraente può conoscere comunque il valore del proprio contratto rivolgendosi direttamente alla Direzione Gestione e Assistenza Clienti presso la Sede della Società, al seguente numero telefonico: 02.77224.391.

3.8 Costi

Caricamenti

Il presente contratto non prevede nessun caricamento, implicito o esplicito a carico del Contraente.

Spese gravanti sui Fondi Interni

A carico dei Fondi Interni sono previste delle spese mensili di amministrazione delle attività, nella misura sotto indicata:

**Fondi Interni
Spesa mensile di amministrazione**

Cardif Azionario A	0,20	%
Cardif Azionario B	0,125	%
Cardif Bilanciato A	0,20	%
Cardif Bilanciato B	0,125	%
Cardif Obbligazionario A	0,20	%
Cardif Obbligazionario B	0,125	%

Le spese amministrative di cui sopra vengono prelevate direttamente dal Fondo come indicato all'Art. 8 del Regolamento allegato.

Sono inoltre a carico del Fondo Interno le spese di negoziazione, che possono gravare sul patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, quali le spese bancarie (bolli, liquidazione, competenze...), le spese di pubblicazione del valore delle quote, quelle per l'attività di revisione svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo e le commissioni valutarie e di cambio.

Gli O.I.C.R. nei quali investono i Fondi Interni prevedono delle spese in aggiunta a quelle di cui sopra, in funzione del tipo di O.I.C.R. ed espresse in misura percentuale, pari al 2% annuo massimo a titolo di spese di gestione. Tali spese, che gravano indirettamente sul valore unitario della quota del/i Fondo/i Interno/i, vengono trattenute direttamente dalla Società che gestisce l'O.I.C.R. stesso.

Spese gravanti sulla Gestione Diretta

Nel caso di Gestione Diretta è prevista una spesa amministrativa variabile in funzione della durata del contratto, pari:

- allo 0,20% mensile del valore delle quote del contratto per i primi 5 anni di durata del contratto stesso;
- allo 0,125% mensile del valore delle quote del contratto a partire dall'inizio del 6° anno di vita del contratto.

Tale spesa viene prelevata mediante disinvestimento delle quote assegnate al contratto effettuato pro-quota settimanalmente nel giorno di valorizzazione del contratto. Inoltre gli O.I.C.R. prevedono delle spese, in aggiunta a quelle di cui sopra, in funzione del tipo di O.I.C.R. ed espresse in misura percentuale, pari al 2% annuo massimo a titolo di spese di gestione. Tali spese, specificate nell'Allegato alla Nota Informativa, vengono trattenute direttamente dalla Società che gestisce l'O.I.C.R. stesso.

3.9 Durata del contratto

Il contratto ha durata pari a 5 anni e successivamente è rinnovabile di anno in anno in modo tacito fino al raggiungimento del 100° anno di età dell'Assicurato. Alla scadenza originaria del contratto o alle scadenze annuali successive, il Contraente che non vuole esercitare il tacito rinnovo deve darne comunicazione scritta alla Società almeno 30 giorni prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata A.R., indirizzata a: Cardif Assicurazioni S.p.A. - Direzione Gestione e Assistenza Clienti - Largo A. Toscanini, 1 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

3.10 Riscatto totale e riscatto parziale

Il Contraente può, in qualsiasi momento, chiedere il riscatto totale o parziale del capitale costituito.

La liquidazione del capitale in caso di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto.

In caso di riscatto parziale il valore residuo delle quote di ciascun Fondo Interno di riferimento o di altro O.I.C.R. non può essere inferiore a euro 500,00 altrimenti il riscatto parziale verrà considerato come un riscatto totale e tutte le quote residue del Fondo Interno o dell'O.I.C.R. verranno liquidate dalla Società.

A seguito della richiesta, la Società liquida al Contraente il valore corrente del numero delle quote riscattate in base al valore unitario delle quote quale disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di ricezione da parte della Società della richiesta di liquidazione, al netto di eventuali imposte previste per legge.

In caso di richiesta di riscatto, parziale o totale, effettuata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, è prevista l'applicazione di una commissione di uscita, decrescente in base agli anni di vigore del contratto stesso, espressa in percentuale del valore delle quote riscattate e indicata in tabella.

**Anno di vigore del contratto
Commissione di uscita**

1° anno	5%
2° anno	4%
3° anno	3%
4° anno	2%
5° anno	1%

La somma delle commissioni di uscita applicate sarà al massimo pari alla misura percentuale di cui sopra, applicata ai premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti parziali già effettuati.

La valorizzazione delle quote al loro valore corrente, in base al meccanismo sopra indicato, comporta che le somme liquidate al Contraente possano essere inferiori alla somma dei versamenti effettuati.

In ogni momento, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

Cardif Assicurazioni S.p.A. - Direzione Gestione e Assistenza Clienti - Largo A. Toscanini, 1 - 20122 Milano (Italia) Tel. 02.77224.391.

3.11 Modalità di esercizio della revoca della proposta e del diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte della Società.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso.

Sia per l'esercizio della revoca che per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Cardif Assicurazioni S.p.A. - Direzione Gestione e Assistenza Clienti - Largo A. Toscanini, 1 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente un importo pari al controvalore in euro del capitale investito in quote del/i Fondo/i Interno/i di riferimento o in altro O.I.C.R. scelto/i dal Contraente, calcolato in base al valore unitario delle quote quale disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso.

3.12 Modifica della ripartizione dell'investimento

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalla data di effetto dell'ultimo trasferimento richiesto, il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società il trasferimento delle somme investite in quote di Fondi Interni e/o O.I.C.R. inizialmente prescelti ad altri Fondi Interni della medesima classe di appartenenza e/o O.I.C.R. previsti dal presente contratto, purché il valore residuo delle quote relativo a ciascun Fondo Interno e/o O.I.C.R. non sia inferiore a euro 500,00.

La modifica della ripartizione verrà effettuata nel seguente modo:

- viene disinvestita la quota di capitale indicata dal Contraente, determinando così il suo controvalore in euro in base al valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i e/o degli O.I.C.R. quale disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di ricezione da parte della Società della richiesta di modifica;
- l'importo così determinato viene diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno di riferimento e/o degli O.I.C.R. indicati dal Contraente, disponibile il medesimo giorno.

Per tale operazione che può essere effettuata ogni 30 giorni

successivi alla data di valorizzazione dell'ultimo trasferimento richiesto, la Società addebita una spesa pari allo 0,50% dell'importo trasferito e invia conferma scritta dell'avvenuta operazione indicando la nuova composizione dell'investimento.

3.13 Modalità di scioglimento del contratto

Il contratto si scioglie:

- alla data di decesso dell'Assicurato;
- alla data della richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- alla data di scadenza del contratto qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinunciare al rinnovo tacito;
- alla data di compimento del 100° anno di età dell'Assicurato.

3.14 Pagamenti della Società: documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tutte le somme dovute dalla Società a qualsiasi titolo saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società o, se successiva, la data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta dalla Società.

Per la sola liquidazione per scadenza, in caso di invio della domanda di liquidazione e della relativa documentazione prima della scadenza del contratto, il termine di trenta giorni decorrerà dalla data di scadenza stessa.

A tal fine, la Società ha predisposto un apposito modulo di liquidazione che il Contraente o il Beneficiario, in relazione al tipo di liquidazione, devono compilare e far pervenire tempestivamente alla Società insieme ai documenti richiesti. Per conoscere l'elenco completo della documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione si rinvia all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

3.15 Aspetti legali e fiscali del contratto

Legislazione applicabile al contratto

A tutti i contratti di assicurazione sulla vita, stipulati dalla Società e redatti in lingua italiana, si applica la legge italiana.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in virtù di assicurazioni sulla vita:

- se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF;

- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- a) in forma di capitale, sono soggette ad una ritenuta d'imposta prevista per legge, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 4, del TUIR, pari al 12,50% dell'importo derivante dalla differenza tra il capitale assicurato liquidabile da parte della Compagnia e l'ammontare dei premi versati da parte del Contraente.
- b) in forma di rendita previdenziale (cioè non riscattabile dopo l'inizio dell'erogazione della 1° rata) sono soggette: i) ad una ritenuta d'imposta del 12,50%, sui rendimenti maturati sui premi versati fino al momento dell'erogazione della prestazione; ii) ad una ritenuta d'imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari maturati nel corso dell'erogazione.

3.16 Regole relative all'esame dei reclami del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: CARDIF ASSICURAZIONI S.P.A. - Direzione Gestione e Assistenza Clienti - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano (Italia) - Fax 02/77224265 - Indirizzo e-mail: reclami@it.cardif.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

4 - INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

4.1 Informazioni relative alla Società

La Società si impegna a comunicare al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi riportati al punto 1.

4.2 Informazioni relative al contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero esserci delle variazioni nelle informazioni riportate nei punti da 3.1. a 3.14., a seguito di modifiche nella normativa applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società si impegna inoltre a comunicare su richiesta del Contraente l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno di riferimento.

4.3 Informativa Periodica

Una volta all'anno viene comunicato al Contraente il valore del suo contratto e la ripartizione percentuale dell'investimento tra i fondi interni e/o O.I.C.R. Tale informazione viene anche rilasciata a seguito di semplice richiesta alla Società.

Art. 1- Prestazioni assicurate

In base al presente contratto la Società garantisce, a fronte del versamento da parte del Contraente del premio unico dovuto e degli eventuali versamenti aggiuntivi, le seguenti prestazioni:

- a) in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari al controvalore in euro del capitale disinvestito, ottenuto moltiplicando il numero di quote detenute per il valore unitario delle quote di uno o più Fondi Interni di riferimento e/o di altro O.I.C.R. scelto dal Contraente, disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di scadenza del contratto;
- b) in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga durante il vigore del contratto e qualunque ne sia la causa - con riserva delle esclusioni di cui all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione - la liquidazione ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi legittimi o testamentari, di un importo compreso tra il 102% ed il 100,5% del valore del contratto disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di ricezione da parte della Società della dichiarazione di decesso dell'Assicurato.

La Società destina parte del premio iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi a copertura del rischio di decesso dell'Assicurato, in funzione dell'età di quest'ultimo al momento della sottoscrizione della proposta o della domanda di versamento aggiuntivo. Nella tabella che segue viene indicato il premio per la garanzia in caso di decesso e la relativa prestazione assicurata, entrambi espressi in misura percentuale, il primo del versamento e la seconda del capitale assicurato liquidabile alla data del decesso.

Classe di età	Premio per la garanzia demografica	Prestazione in caso di decesso
da 18 a 25 anni	0,026%	102,0%
da 26 a 30 anni	0,030%	102,0%
da 31 a 35 anni	0,033%	102,0%
da 36 a 40 anni	0,046%	102,0%
da 41 a 45 anni	0,074%	102,0%
da 46 a 50 anni	0,123%	102,0%
da 51 a 55 anni	0,103%	101,0%
da 56 a 60 anni	0,165%	101,0%
da 61 a 65 anni	0,240%	101,0%
da 66 a 70 anni	0,362%	101,0%
da 71 a 75 anni	0,258%	100,5%
da 76 a 80 anni	0,350%	100,5%
da 81 a 85 anni	0,427%	100,5%
da 86 a 90 anni	0,474%	100,5%
da 91 a 95 anni	0,465%	100,5%
da 96 a 99 anni	0,323%	100,5%

A seguito dell'inserimento da parte della Società di nuovi supporti, il contratto può eventualmente anche prevedere delle prestazioni ricorrenti. Tali prestazioni, legate alla peculiare natura degli attivi sottostanti messi a disposizione del Contraente, potranno essere rappresentate dalla corresponsione periodica dell'importo eventualmente generato dal supporto stesso.

Sistema Valore non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo da parte della Società e non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati conseguiti. Non può escludersi pertanto una perdita di valore delle prestazioni assicurate rispetto al capitale investito.

Art. 2 - Versamento del premio

Il Contraente sceglie di investire, in base alle norme contrattuali e nei limiti previsti, i versamenti - sia del premio unico, che degli eventuali versamenti aggiuntivi - secondo due opzioni alternative:

- a) in quote di uno o più Fondi Interni scelti fra quelli proposti dal seguente contratto (Gestione Delegata);
oppure
b) in quote di O.I.C.R. descritti nell'Allegato alla Nota Informativa (Gestione Diretta) ed eventualmente di uno o più Fondi Interni (Gestione Mista).

Il premio deve essere almeno pari a:

- euro 2.500,00 nel caso in cui il Contraente scelga l'opzione a)
- euro 20.000,00 nel caso in cui il Contraente scelga l'opzione b).

Gli eventuali versamenti aggiuntivi devono avere un importo pari almeno a euro 500,00.

Il premio versato alla sottoscrizione viene ricevuto dalla Società in conto-proposta e verrà integralmente restituito qualora la proposta non dovesse venire accettata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

L'importo investito su ciascun Fondo Interno e/o O.I.C.R. previsto dal presente Contratto deve essere, al netto delle spese previste, almeno pari a euro 500,00.

La Società si impegna ad investire il premio iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio destinata alla copertura in caso di decesso, in quote di uno o più Fondi Interni appartenenti alla classe "A" (a partire dal 6° anno di decorrenza del contratto, in quelli appartenenti alla classe "B") e/o in O.I.C.R. secondo la ripartizione indicata dal Contraente.

Art. 3 - Conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente è informato dell'accettazione della proposta da parte della Società a condizione che il Contraente abbia sottoscritto il modulo di proposta assieme all'Assicurato, se persona diversa, e la Società abbia incassato il premio unico pattuito.

Art. 4 - Clausola di ripensamento. Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso.

Sia per l'esercizio della revoca che per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Cardiff Assicurazioni S.p.A. - Direzione Gestione e Assistenza Clienti - Largo A. Toscanini, 1 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente un importo pari al controvalore in euro del capitale investito in quote del Fondo Interno di riferimento o in altri O.I.C.R. scelti dal Contraente, calcolato in base al valore unitario delle quote disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Il Contratto decorre dal giorno di accettazione della proposta da parte della Società, che coincide con la data della prima valorizzazione del Contratto, a condizione che il relativo premio sia stato incassato.

Il contratto ha durata pari a 5 anni e successivamente è rinnovabile di anno in anno in modo tacito fino al raggiungimento del 100° anno di età dell'Assicurato. Alla scadenza originaria del contratto o alle scadenze annuali successive, il Contraente che non vuole esercitare il tacito rinnovo deve darne comunicazione scritta alla Società almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Art. 6 - Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e i 95 anni. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate.

Art. 7 - Esclusioni

Dalle prestazioni di cui all'Art. 1 vengono esclusi i casi di decesso causati da:

- azioni intenzionali dell'Assicurato, quali il suicidio, la mutilazione volontaria, l'uso di medicinali o stupefacenti non prescritti dal medico, lo stato di ubriachezza o di alcolismo;
- fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; risse salvo il caso di legittima difesa; delitti o reati dolosi commessi dall'Assicurato o dal Beneficiario o con la loro complicità; atti di terrorismo e di sabotaggio;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non

autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo od in qualità di membro dell'equipaggio;

- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche;
- infortuni che siano conseguenza diretta della pratica del paracadutismo e di sport aerei in genere;
- conseguenze conseguenti ad incidente stradale se l'Assicurato si trova alla guida del veicolo senza patente idonea;
- infortuni e malattie note o già diagnosticate alla data di inizio dell'assicurazione, loro postumi o conseguenze;
- conseguenze dirette ed indirette della trasmutazione del nucleo dell'atomo, di radiazioni ionizzanti di combustibili nucleari e di esplosioni atomiche;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata, qualora essa avvenga nei primi 5 anni dalla decorrenza della garanzia.

Qualora il decesso si verifichi per una delle cause oggetto di esclusione o venga dichiarato oltre i 12 mesi dalla data di accadimento, la Società pagherà il solo controvalore delle quote accumulate.

Art. 8 - Investimento del capitale assicurato in quote. Regole per la valorizzazione

Il valore del contratto è calcolato settimanalmente, ogni mercoledì, ed è pari al numero delle quote del/i Fondo/i Interno/i o degli O.I.C.R. assegnate al contratto, moltiplicato per l'ultimo valore unitario delle quote del/i Fondo/i di riferimento disponibile in base a quanto disposto dall'Art. 7 del Regolamento o, per gli O.I.C.R. in base al valore unitario delle quote disponibile al giorno lavorativo precedente la data di valorizzazione del contratto.

Ai fini della determinazione del capitale investito in quote, all'emissione del contratto e ad ogni versamento aggiuntivo viene determinata la parte di premio da investire nel/i Fondo/i Interno/i o in altri O.I.C.R. secondo la chiave di riparto prestabilita dal Contraente.

Il premio unico e i versamenti aggiuntivi pagati dal Contraente vengono quindi:

- a) diminuiti del premio relativo alla prestazione per il caso di decesso indicato in tabella all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione;
- b) divisi per il valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i, e/o degli O.I.C.R. di riferimento, quale disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di ricezione della proposta o della richiesta di versamento aggiuntivo. Qualora l'incasso dei premi avvenga successivamente ai suddetti 5 giorni, la valorizzazione avverrà il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di incasso.

La Società si impegna a comunicare per iscritto al Contraente l'avvenuta valorizzazione delle somme versate indicando il premio lordo versato e quello investito, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce. La Società comunica per iscritto al Contraente almeno una volta all'anno l'informazione relativa al valore del suo contratto. In qualunque momento il Contraente può comunque richiedere alla Società il valore del proprio contratto.

Art. 9 - Modifica della ripartizione dell'investimento

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalla data di effetto dell'ultimo trasferimento, il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società il trasferimento delle somme investite in quote di Fondi Interni e/o O.I.C.R. inizialmente prescelti ad altri Fondi Interni della medesima classe di appartenenza e/o O.I.C.R. previsti dal presente contratto, purché il valore residuo delle quote relativo a ciascun Fondo Interno e/o O.I.C.R., non sia inferiore a euro 500,00. La modifica della ripartizione verrà effettuata nel seguente modo:

- viene disinvestita la quota di capitale indicata dal Contraente, determinando così il suo controvalore in euro in base al valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i e/o degli O.I.C.R. quale disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data di ricezione da parte della Società della richiesta di modifica;
- l'importo così determinato viene diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno di riferimento e/o degli O.I.C.R. indicati dal Contraente, disponibile il medesimo giorno.

Per tale operazione, che può essere effettuata ogni 30 giorni successivi alla data di valorizzazione dell'ultimo trasferimento richiesto, la Società addebita una spesa pari allo 0,50% dell'importo trasferito e invia conferma scritta dell'avvenuta operazione indicando la nuova composizione dell'investimento.

Art. 10 - Riscatto totale o parziale

Il Contraente può chiedere alla Società, in qualsiasi momento, il riscatto totale o parziale del suo contratto. Il riscatto totale determina l'immediato scioglimento del contratto.

In caso di riscatto parziale il valore residuo delle quote del Fondo Interno di riferimento o di altro O.I.C.R. scelto dal Contraente, non può essere inferiore a euro 500,00, in caso contrario la Società effettuerà il riscatto totale delle quote residue.

A seguito della richiesta, la Società liquida al Contraente il valore corrente del numero delle quote riscattate in base al valore unitario delle quote quale disponibile il primo mercoledì che segue di 5 giorni lavorativi la data della ricezione da parte della Società della richiesta di liquidazione, al netto di eventuali imposte previste per legge.

In caso di richiesta di riscatto, parziale o totale, effettuata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, è prevista l'applicazione di una commissione di uscita, decrescente in base agli anni di vigore del contratto stesso, espressa in percentuale del valore delle quote riscattate ed indicata in tabella.

Anno di vigore del Contratto	
Commissione di uscita	
1° anno	5%
2° anno	4%
3° anno	3%
4° anno	2%
5° anno	1%

La somma delle commissioni di uscita applicate sarà al massimo pari alla misura percentuale di cui sopra, applicata ai premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti parziali già effettuati.

La valorizzazione delle quote al loro valore corrente, in base al meccanismo sopra indicato, comporta che le somme liquidate al Contraente possano essere inferiori alla somma dei versamenti effettuati.

Art. 11 - Destinazione dei versamenti

Al momento della sottoscrizione il Contraente indica uno o più Fondi Interni di classe "A" e/o O.I.C.R. nei quali far confluire il proprio investimento, a seconda dell'opzione prescelta. Tale ripartizione dovrà essere indicata ad ogni eventuale versamento aggiuntivo. Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società procede al disinvestimento delle quote investite nei Fondi Interni di classe "A" ed al contestuale investimento delle somme rinvenute nei corrispondenti Fondi appartenenti alla classe "B", secondo i criteri di valorizzazione di cui all'Art. 8 e nel rispetto della medesima ripartizione percentuale dell'investimento risultante alla data di effettuazione del trasferimento. Inoltre la Società provvede a diminuire le spese amministrative degli O.I.C.R. scelti nella gestione diretta secondo quanto previsto dal punto 3.8 della Nota Informativa. Per tale operazione la Società non imputa alcuna spesa.

Art. 12 - Opzioni di rendita

Il Contraente può chiedere, durante il vigore del contratto, la conversione del valore di riscatto o, alla scadenza, la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia, pagabile finché l'Assicurato sarà in vita. La rendita viene determinata secondo i coefficienti di conversione del capitale in rendita in vigore all'epoca della richiesta.

Tali coefficienti e le modalità di liquidazione vengono comunicati al Contraente al momento della richiesta. La prestazione di rendita assicurata dalla Società è di tipo previdenziale ossia non riscattabile dopo l'inizio dell'erogazione.

Art. 13 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente può, in qualsiasi momento, essere revocata o modificata dallo stesso.

La designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, cessione, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali rovoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le prestazioni.

Tali atti diventano efficaci nei confronti della Società soltanto a seguito dell'annotazione da parte di quest'ultima sull'originale del Contratto o su apposita Appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto, modifica della destinazione dell'investimento ed in generale l'operazione di liquidazione richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 15 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tutte le somme dovute dalla Società a qualsiasi titolo saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società o, se successiva, la data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta dalla Società.

In caso di liquidazione del contratto per scadenza, qualora la domanda e la relativa documentazione siano inviate prima della data di scadenza, il termine di trenta giorni decorrerà dalla data di scadenza medesima.

In caso di **liquidazione del contratto per scadenza**, l'avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione:

- richiesta scritta di liquidazione;
- originale del contratto e le eventuali appendici emesse o, in caso di smarrimento/furto, apposita denuncia alle Autorità Competenti;
- certificato di esistenza in vita in carta semplice del Beneficiario qualora sia persona diversa dall'Assicurato.

In caso di **liquidazione del contratto per riscatto totale**, l'avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione:

- richiesta scritta di liquidazione;
- originale del contratto e le eventuali appendici emesse o, in caso di smarrimento/furto, apposita denuncia alle Autorità Competenti.

In caso di **liquidazione del contratto per riscatto parziale**, l'avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione:

- richiesta scritta di liquidazione specificando l'esatto importo che intende riscattare.

In caso di **liquidazione del contratto per sinistro**, l'avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione:

- richiesta scritta di liquidazione;
- certificato di morte in carta semplice;
- originale del contratto e le eventuali appendici emesse o, in caso di smarrimento/furto, apposita denuncia alle Autorità Competenti se Contraente ed Assicurato sono persone diverse, in caso contrario basta apposita dichiarazione firmata dall'avente diritto;
- certificato medico attestante le cause del decesso rilasciato dal medico curante o dal medico attestante il decesso e in caso di decesso a seguito di ricovero anche copia della cartella clinica;
- copia autenticata del testamento o in sua mancanza la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza del testamento stesso;
- copia dei documenti che attestino l'identità dei Beneficiari.

In quest'ultimo caso la Società si riserva comunque di richiedere agli aventi diritto ogni ulteriore documentazione che in fase di valutazione del sinistro dovesse essere ritenuta necessaria per una corretta valutazione circa la liquidabilità della prestazione.

Art. 16 - Titolarità degli attivi

Fermo restando che i versamenti del Contraente, al netto delle spese, sono investiti in quote dei Fondi Interni di riferimento o di altro O.I.C.R. scelti dal Contraente, resta inteso che la titolarità degli attivi investiti rimarrà di proprietà della Società.

Art. 17 - Prestiti

Non possono essere concessi, in nessun caso, prestiti al Contraente da parte della Società

Art. 18 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 19 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente contratto il Foro Competente sarà quello del Contraente e/o degli aventi diritto.

**Cardif Azionario A
Cardif Azionario B
Cardif Bilanciato A
Cardif Bilanciato B
Cardif Obbligazionario A
Cardif Obbligazionario B**

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi

La Società ha istituito i seguenti Fondi Interni, denominati in due classi di appartenenza, "A" e "B": "Cardif Azionario A", "Cardif Azionario B", "Cardif Bilanciato A", "Cardif Bilanciato B", "Cardif Obbligazionario A", "Cardif Obbligazionario B" e ne gestisce il portafoglio di valori mobiliari e/o O.I.C.R. in essi contenuti.

Art. 2 - Obiettivi di ciascun Fondo

Lo scopo di ciascun Fondo è di offrire ai sottoscrittori un investimento in valori mobiliari e/o O.I.C.R. adeguatamente diversificati e selezionati, al fine di incrementare nel tempo, attraverso la gestione del portafoglio, il valore delle somme conferite.

Il patrimonio di ciascun Fondo è, infatti, soggetto alle fluttuazioni dei mercati di Borsa nonché ai rischi inerenti all'investimento in valori mobiliari: la realizzazione degli obiettivi del Fondo non può quindi essere garantita.

Art. 3 - Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti a ciascun Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma nel rispetto dei limiti previsti dagli Artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo, diversificando tra i settori economici e geografici che offrono a termine le migliori prospettive di crescita.

La Società investirà, comunque, il patrimonio del Fondo nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. 174 del 17/03/95, dal provvedimento ISVAP n. 981 G del 16/09/98 e dalla Circolare ISVAP n. 474/D del 21/02/02 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Detti Fondi investono le proprie disponibilità nei diversi O.I.C.R. messi a disposizione dalle numerose Società di Gestione, tra cui i comparti della Sicav Parvest - Società di Investimento a Capitale variabile di Diritto Lussemburghese - e fra gli O.I.C.R. di Cardif Asset Management.

Inoltre, la Società si riserva la facoltà di investire in altri O.I.C.R. promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo.

Gli investimenti denominati in valuta estera presentano rischi di cambio e pertanto potranno essere utilizzate tecniche di copertura ed ogni operazione destinata alla buona gestione dei medesimi, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento Isvap n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98 e a condizione di non alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo.

Gli impegni della Società coincideranno con le riserve matematiche relative al contratto collegato al Fondo, le cui prestazioni sono espresse attraverso il valore delle quote del Fondo stesso.

La Società ha affidato le scelte di investimento a Cardif Asset Management, intermediario appartenente al Gruppo, abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa previsti, mantenendo tuttavia la responsabilità dell'attività di gestione del Fondo.

Art. 4 - Criteri di investimento dei Fondi Cardif Azionario A e B

La Società investe i capitali conferiti al Fondo fra i vari O.I.C.R. previsti dal presente Regolamento dove quelli di natura azionaria rappresentano almeno l'80% dell'intero portafoglio. Il Fondo, che si rivolge a chi ha una propensione al rischio alta, attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo.

Art. 5 - Criteri di investimento dei Fondi Cardif Bilanciato A e B

La Società investe i capitali conferiti al Fondo fra i vari O.I.C.R. previsti dal presente Regolamento dove quelli di natura azionaria rappresentano almeno il 40% dell'intero portafoglio, senza superare il limite massimo del 60% della totalità degli attivi.

Il Fondo, che si rivolge a chi ha una propensione al rischio medio alta, attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a

massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo.

Art. 6 - Criteri di investimento dei Fondi Cardif Obbligazionario A e B

La Società investe i capitali conferiti al Fondo fra i vari O.I.C.R. previsti dal presente Regolamento, unicamente di natura obbligazionaria e a breve termine dove quelli di natura obbligazionaria rappresentano almeno il 65% dell'intero portafoglio. Il Fondo, che si rivolge a chi ha una propensione al rischio medio bassa, attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo.

Art. 7 - Valutazione del patrimonio di ciascun Fondo e calcolo del valore della quota

I proventi derivanti dalla gestione - compresi gli utili e le perdite di realizzo - al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi agli investimenti e disinvestimenti e delle spese di cui all'Art. 8 del presente Regolamento, non sono distribuiti al partecipante, ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si configura quindi come Fondo di accumulazione.

I crediti di imposta maturati nel Fondo Interno vengono trattenuti dalla Società e non è prevista l'attribuzione al Fondo Interno delle commissioni retrocesse alla Società dai gestori degli O.I.C.R. in cui investe il Fondo Interno. Il valore corrente delle quote del Fondo è determinato da parte della Società ogni martedì dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti del Fondo, calcolato in base al valore di mercato delle attività disponibile il giorno precedente e al netto delle spese di cui all'Art. 8 del Regolamento, per il numero delle quote riferite allo stesso. In caso di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali, il prezzo è quello dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

Nel caso in cui un evento di turbativa di mercato o una decisione degli organi di Borsa dovesse comportare l'assenza della quotazione di un valore mobiliare, la Società utilizzerà il valore di presunto realizzo ai fini del calcolo del valore della quota.

Nel caso di utilizzo di attività non quotate, oppure di quelle la cui quotazione non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, ai fini del calcolo la Società utilizzerà un valore desunto dalla quotazione di Borsa di attività quotate aventi caratteristiche analoghe o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, la Società effettuerà una prudente valutazione del probabile valore di realizzo.

Il valore di mercato dei contratti derivati viene determinato facendo riferimento alle rispettive quotazioni e, in loro mancanza, sulla base di una prudente valutazione del probabile valore di realizzo.

Tra le attività in cui può investire il Fondo Interno sono previsti i depositi bancari, valutati al loro importo nominale, ed eventuali crediti, che sono valutati al loro valore nominale ricondotto, ove necessario, al presunto valore di realizzo.

Ai fini delle chiusure contabili possono venire effettuate ulteriori valorizzazioni sulla base dell'ultimo valore di Borsa disponibile a fine mese.

Il valore delle quote di ciascun Fondo è pubblicato non oltre due giorni lavorativi successivi la data di valorizzazione periodica su "Il Sole 24 Ore".

Art. 8 - Spese ed oneri a carico del Fondo

Sono previsti a carico di ciascun Fondo:

- a) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- b) una spesa di amministrazione delle attività del Fondo, trattenuta dal Fondo con ricorrenza settimanale e pari allo:

0,2%	mensile per il Fondo Cardif Azionario A
0,125%	mensile per il Fondo Cardif Azionario B
0,2%	mensile per il Fondo Cardif Bilanciato A
0,125%	mensile per il Fondo Cardif Bilanciato B
0,2%	mensile per il Fondo Cardif Obbligazionario A
0,125%	mensile per il Fondo Cardif Obbligazionario B

Tale spesa, in misura mensile del valore della quota del contratto che investe nel Fondo, è calcolata col metodo pro-rata in base ai giorni effettivi di competenza e viene prelevata secondo le scadenze di cui all'Art. 7 del Regolamento dei Fondi.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

- c) spese di pubblicazione del valore delle quote;
- d) spese per l'attività di revisione svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo;
- e) una commissione di gestione massima del 2% annuo prevista dagli O.I.C.R. nei quali investe ciascun Fondo Interno. Tali spese, che gravano indirettamente sul valore unitario della quota del Fondo Interno, sono trattenute direttamente dalla società che gestisce l'O.I.C.R. stesso. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società comunicherà al Contraente tale variazione concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Art. 9 - Modifiche regolamentari del Fondo

Il Regolamento del Fondo potrà subire delle modifiche a seguito di variazioni della normativa, primaria e secondaria o di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato. La Società si riserva la facoltà di fusione con altri Fondi della Compagnia in tutti quei casi in cui sia funzionale alla tutela dei

sottoscrittori, in relazione alle esigenze di economicità o alle dinamiche di mercato. La fusione avverrà tra Fondi aventi scopo e caratteristiche simili e senza alcun effetto penalizzante. Tutte le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

Art. 10 - Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 la quale deve accertare la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti nel Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto annuale della gestione del Fondo alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

Milano, febbraio 2004

Cardif Assicurazioni S.p.A.



Cardif Assicurazioni S.p.A. - Capitale sociale € 30.050.000 interamente sottoscritto e versato

Sede sociale: Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - Italia

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.96 (G.U. n° 279 del 28.11.96)

Reg. Imp. n° 355176 Trib. Milano - P.I. 11552470152 - R.E.A. n° 1475525

03.769.09 - 02/2004*

